CAMERA DEI DEPUTATI N. **2715**-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARFAGNA, ASCARI, DEBORAH BERGAMINI, BONETTI, BOSCHI, BRAMBILLA, CAVO, DI BIASE, GHIO, LANCELLOTTA, LUPI, MALAVASI, MATERA, RAVETTO, SEMENZATO, VARCHI, ZANELLA

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici

Presentata il 24 novembre 2025

(Relatrice: **CARFAGNA**)

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 14 ottobre 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 2715, recante istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici, come modificata nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

il provvedimento mira, attraverso l'istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici, a garantire il censimento, il monitoraggio e il coordinamento delle misure di tutela, assistenza e sostegno economico disposte in favore dei minori e dei maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani a seguito di crimini commessi in ambito domestico, ai sensi dell'articolo 316, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, con particolare riferimento agli orfani a seguito del delitto di femminicidio di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale;

la proposta di legge, costituita da 7 articoli, delinea, all'articolo 1, le finalità dell'intervento legislativo sottese all'istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici – disposta dal successivo articolo 2 – nel quale sono raccolte e aggiornate tempestivamente le informazioni inerenti ai dati identificativi degli orfani di crimini domestici e di femminicidio, al fine di monitorarne la distribuzione nel territorio nazionale e i bisogni sociali e assistenziali, verificare l'attivazione delle misure previste dalla legge e agevolare la cooperazione tra le amministrazioni competenti;

l'articolo 3 disciplina le procedure di alimentazione e aggiornamento del Registro, stabilendo, in particolare, che gli uffici giudiziari comunicano i dati relativi agli orfani di crimini domestici e di femminicidio al Ministero della giustizia e demandando a decreti del Ministro della giustizia la definizione dei tempi, delle modalità e delle procedure per la comunicazione dei suddetti dati;

l'articolo 4 disciplina l'obbligo di informazione immediata in favore delle vittime e dei tutori da parte del procuratore della Repubblica competente, mentre l'articolo 6 disciplina la successiva fase di presa in carico degli orfani da parte dei servizi sociali competenti per territorio, nell'ambito della quale questi operano in coordinamento con le istituzioni scolastiche, con le aziende sanitarie locali, con il tribunale per i minorenni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore operanti nel settore della tutela dei minori, del supporto psicologico e del contrasto della violenza domestica;

l'articolo 8 prevede che il trattamento dei dati personali contenuti nel Registro nazionale degli orfani avvenga nel rispetto della normativa in materia di *privacy* contenuta nel regolamento (UE)

2016/679 e nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, mentre l'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie riferite al provvedimento, prevedendo, da un lato, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2 e, dall'altro, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle altre disposizioni del provvedimento;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali », « ordinamento civile » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », ascritte alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g)*, *l)* e *r)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminata, per i profili di propria competenza, la proposta di legge n. 2715 Carfagna, recante istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative approvate in sede referente,

premesso che:

l'articolo 1 definisce la platea dei destinatari della proposta, richiamando in particolare i reati di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale e all'articolo 316, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale;

l'articolo 2 istituisce il Registro nazionale degli orfani per crimini domestici presso il Ministero della giustizia e prevede che, per garantirne la pubblicità istituzionale, siano effettuate campagne di informazione;

l'articolo 3 sancisce, in capo agli uffici giudiziari, l'obbligo di comunicazione di dati inerenti al Registro, attribuisce a decreti del Ministro della giustizia la definizione delle relative modalità e incarica la Scuola superiore della magistratura di promuovere nonché organizzare la formazione del personale coinvolto nelle procedure relative al Registro;

l'articolo 4 sancisce, in capo al procuratore della Repubblica, l'obbligo di informazione immediata all'orfano – oppure al suo tutore o affidatario qualora si tratti di minore – per le misure di tutela introdotte dalla legge n. 4 del 2018 e per l'accesso al gratuito patrocinio;

l'articolo 8 disciplina limiti per l'accesso e la tenuta dei dati personali contenuti nel Registro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di propria competenza, la proposta di legge n. 2715, recante istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, istituisce presso il Ministero della giustizia il Registro nazionale degli orfani per crimini domestici, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

considerato altresì che l'articolo 8 dispone che le informazioni relative ai dati personali dei minori e dei maggiorenni non autosufficienti contenute nel Registro siano trattate nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e vieta espressamente ogni utilizzo dei dati per scopi estranei al censimento, al monitoraggio dei bisogni e al coordinamento delle misure di assistenza e sostegno, nonché a ogni altra finalità indicata dalla proposta di legge, demandando ulteriori misure a un decreto interministeriale, da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

valutato che le disposizioni della proposta di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1. *(Finalità)*	Art. 1. *(Finalità)*
1. La presente legge ha la finalità, mediante l'istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici, di assicurare il censimento, il monitoraggio e il coordinamento delle misure di tutela, di assistenza e di sostegno economico in favore dei minori e dei maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di crimini commessi in ambito domestico ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 4, e del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, con particolare riferimento agli orfani di femminicidio, di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale.	1. La presente legge ha la finalità, mediante l'istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici, di assicurare il censimento, il monitoraggio e il coordinamento delle misure di tutela, di assistenza e di sostegno economico in favore dei minori e dei maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani a seguito di crimini commessi in ambito domestico ai sensi **dell'articolo 316, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale**, con particolare riferimento agli orfani di femminicidio, di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale.
2. La presente legge persegue la finalità di garantire un sistema unitario e integrato di tutela, in attuazione dell'articolo 31 della Costituzione e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.	2. *Identico*.
Art. 2. *(Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici)*	Art. 2. *(Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici)*
1. È istituito, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro nazionale degli orfani per crimini domestici, di seguito denominato « Registro », quale base di dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla	1. È istituito, presso il **Ministero della giustizia**, il Registro nazionale degli orfani per crimini domestici, di seguito denominato « Registro », quale base di dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. Il Registro raccoglie e aggiorna in modo continuativo le informazioni relative agli orfani di crimini domestici e di femminicidio di cui all'articolo 1, al fine di:

a) monitorare la loro distribuzione nel territorio nazionale e i loro bisogni sociali e assistenziali;

b) verificare l'attivazione delle misure previste dalla legge;

c) agevolare la cooperazione tra le amministrazioni competenti.

3. È assicurata la pubblicità istituzionale dell'operatività del Registro mediante campagne di informazione rivolte alle Forze di polizia, alla magistratura, ai servizi sociali, agli enti locali, ai centri antiviolenza e agli ordini professionali coinvolti, per garantire la piena conoscenza dello strumento **e la corretta attivazione delle segnalazioni**.

Art. 3.

(Alimentazione e aggiornamento del Registro)

1. I tempi, le modalità e le procedure con cui le Forze di polizia, le procure della Repubblica e i tribunali comunicano i dati da inserire nel Registro sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. **Nel** Registro **sono raccolti** e **aggiornati tempestivamente** le informazioni **e i dati identificativi degli** orfani di crimini domestici e di femminicidio di cui all'articolo 1, al fine di:

a) identica;

b) identica;

c) identica.

3. È assicurata la pubblicità istituzionale dell'operatività del Registro mediante campagne di informazione rivolte alle Forze di polizia, alla magistratura, ai servizi sociali, agli enti locali, ai centri antiviolenza e agli ordini professionali coinvolti, per garantire la piena conoscenza dello strumento. **Le campagne di informazione di cui al primo periodo sono attuate con modalità idonee a salvaguardare la riservatezza dei soggetti interessati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6.**

4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2027 e di 460.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, le campagne di informazione di cui al comma 3 sono realizzate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni competenti a tale fine destinati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

*(**Comunicazione dei dati**)*

1. **Gli uffici giudiziari comunicano al Ministero della giustizia i dati di cui all'articolo 2, comma 2, relativi agli orfani di crimini domestici e di femminicidio di cui all'articolo 1. Con** decreto del **Ministro della giustizia,** da adottare entro **centottanta** giorni dalla data di entrata in vigore

opportunità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I servizi sociali, i centri antiviolenza e gli enti locali competenti per territorio provvedono all'aggiornamento delle informazioni trasmesse al Registro relative agli interventi attivati verso i soggetti di cui all'articolo 1.

3. Le modalità tecniche sono stabilite con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità di assistenza e di sostegno dei minori, sono autorizzati a consultare il Registro le fondazioni e gli enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 4.

(Informazione immediata alle vittime e ai tutori)

1. Al primo contatto con le Forze di polizia, con l'autorità giudiziaria o con i servizi sociali, il tutore o l'affidatario dell'orfano riceve un documento informativo unificato redatto in linguaggio accessibile, multilingue e disponibile in formato cartaceo e digitale, predisposto dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, contenente:

della presente legge**, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti** i tempi, le modalità e le procedure **per la comunicazione dei dati di cui al presente comma**.

Soppresso

2. Le modalità tecniche **per l'accesso e la consultazione** sono stabilite con decreto del **Ministro della giustizia,** di concerto con il Ministro dell'interno e con il **Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Scuola superiore della magistratura promuove e organizza la formazione del personale appartenente alla magistratura coinvolto nelle procedure di cui al comma 1.

4. Per le finalità di assistenza e di sostegno dei minori, sono autorizzati a consultare il Registro le **amministrazioni** e gli enti **pubblici competenti all'erogazione dei servizi e delle misure di sostegno**.

Art. 4.

(Informazione immediata alle vittime e ai tutori)

1. **Entro quattro giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale per i delitti indicati all'articolo 1 della presente legge, il competente procuratore della Repubblica trasmette all'orfano e, ove questi sia minorenne, al** tutore o affidatario dell'orfano **stesso e ai servizi sociali competenti per territorio** un documento informativo unificato**,** redatto **in forma semplice e comprensibile,** multilin-

a) le misure di tutela previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, e dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 1, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;	*a)* **alle** misure di tutela previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, e **a quelle erogate** dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
b) **le modalità di accesso** al patrocinio a spese dello Stato, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.	*b)* al patrocinio a spese dello Stato, **previsto dalla parte III del** testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 5. ***(Difensore d'ufficio dedicato e gratuito patrocinio)***	*Soppresso*
1. Per ogni orfano di cui all'articolo 1 è disposta d'ufficio la nomina di un difensore, iscritto in un apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense. **2. Le prestazioni del difensore di cui al comma 1 sono a carico dello Stato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 1, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, anche in deroga ai limiti reddituali previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.** **3. Le modalità di nomina e il compenso sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**	

Art. 6.

(Presa in carico obbligatoria dei servizi sociali)

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'evento, nel caso di assenza di un congiunto, i servizi sociali competenti per territorio attivano la presa in carico dell'orfano mediante un progetto individuale di assistenza e tutela (PIAT).

2. Il PIAT comprende il supporto psicologico, educativo e scolastico, l'assistenza sanitaria, nonché l'eventuale sostegno abitativo. Il PIAT è aggiornato ogni sei mesi.

Art. **5**.

*(Presa in carico **da parte** dei servizi sociali)*

1. **Ricevuto il documento informativo di cui all'articolo 4, comma 1**, i servizi sociali competenti per territorio attivano **tempestivamente, nell'ambito delle proprie competenze, le procedure per** la presa in carico dell'orfano.

2. **All'esito delle valutazioni di loro competenza, i servizi sociali redigono** un progetto individuale di assistenza e tutela (PIAT) **che può comprendere** il supporto psicologico, educativo, sociale e scolastico **e prevedere le necessarie integrazioni con le attività di** assistenza sanitaria nonché l'eventuale sostegno abitativo. **Nell'ambito del PIAT è altresì individuato un referente responsabile del coordinamento degli interventi, della definizione degli obiettivi assistenziali e del monitoraggio periodico dello stato di attuazione del progetto medesimo. Il PIAT è elaborato in forma multidisciplinare con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore ed** è aggiornato **almeno** ogni sei mesi **ovvero entro un termine più breve nei casi di particolare urgenza e fragilità.**

3. Nell'ambito della presa in carico di cui al comma 1, i servizi sociali operano in coordinamento con le istituzioni scolastiche, con le aziende sanitarie locali, con il tribunale per i minorenni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore operanti nel settore della tutela dei minori, del supporto psicologico e del contrasto della violenza domestica, al fine di garantire la continuità assistenziale, l'integrazione degli interventi e l'adeguata protezione del soggetto interessato.

4. Le amministrazioni competenti provvedono alla definizione del PIAT nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Formazione degli operatori)

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto i Ministeri dell'interno, della giustizia e della salute, promuove percorsi di formazione obbligatoria per il personale coinvolto nelle procedure di segnalazione dei casi di cui all'articolo 1, di gestione dei dati da trasmettere al Registro, di presa in carico e di tutela psicologica dei soggetti di cui al citato articolo 1.

2. I programmi di formazione di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente e sono finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 9.

Soppresso

Art. 8.

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali contenuti nel Registro avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. È vietato qualsiasi utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.

Art. **6**.

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali contenuti nel Registro avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. È vietato qualsiasi utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge. **L'accesso ai dati personali contenuti nel Registro è limitato, nel rispetto delle modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, ai soli soggetti istituzionali preposti all'attuazione delle misure di protezione e di assistenza del singolo, nei limiti delle sole informazioni effettivamente necessarie a tale fine. L'accesso a fini statistici è limitato ai dati in forma aggregata o, comunque, in forma non idonea a consentire l'identificazione dell'interessato.**

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabiliti altresì le categorie di dati personali contenute nel Registro, i tempi di conservazione dei dati medesimi, distinti in base ai fini perseguiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera *e)*, del regolamento (UE) 2016/679, le modalità di accesso selettivo al Registro in base alle necessità inerenti al ruolo svolto dal soggetto che vi accede, secondo quanto previ-

sto dal comma 1 del presente articolo, e le misure di sicurezza adottate, adeguate al livello di rischio connesso al trattamento.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.200.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. **7**.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti **dall'attuazione dell'articolo 2,** pari a **1.250.000** euro **per l'anno 2027 e a 460.000 euro** annui a decorrere dall'anno **2028,** si provvede mediante **corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici**, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

19PDL0217670